

## LEZIONE DEL 19.03.2021

### **OGGETTO: SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI GENERALI – LEZIONE DEL 19.03.2021**

#### **1. SOCIETÀ COOPERATIVE E LO SCOPO MUTUALISTICO**

Le società cooperative, disciplinate dagli artt. 2511 e ss., sono società a capitale variabile che forniscono beni, servizi ed occasioni di lavoro *direttamente* ai membri dell'organizzazione a *condizioni più vantaggiose* di quelle che otterrebbero sul mercato.

Il tratto distintivo delle società cooperative - rispetto a tutti gli altri tipi di società – risiede nello scopo principale perseguito: che non è quello lucrativo, bensì quello mutualistico.

Lo scopo mutualistico indica un particolare modo di organizzazione e di svolgimento dell'attività di impresa che si caratterizza per la gestione di servizi a favore dei soci, i quali sono i destinatari dei beni o dei servizi prodotti dalla stessa cooperativa. I soci, infatti, traggono vantaggio dalla partecipazione alla società solo per le opportunità di lavoro che ne derivano (cooperative di produzione e lavoro), oppure per la possibilità di acquistare beni e servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato (cooperative di consumo) come da quadro n. 1.

Ciò, tuttavia, non significa che la cooperativa debba svolgere la propria attività solo ed esclusivamente nei confronti dei soci, infatti ai sensi dell'art. 2521 è possibile prevedere che l'attività d'impresa sia destinata anche a terzi, ma a tal fine è necessaria una espressa previsione nell'atto costitutivo. L'attività con terzi è di regola finalizzata alla produzione di utili.

Dunque, lo scopo mutualistico può avere gradazioni diverse, consistenti o nella mutualità pura, caratterizzata dalla mancanza assoluta di scopo di lucro, ovvero nella mutualità spuria, che consente all'impresa di essere operativa, oltre che con i soci, anche con i terzi a scopo di lucro come da quadro n. 2.

Lo scopo economico perseguito è, quindi, prevalentemente ma non esclusivamente mutualistico.

Incompatibile con lo scopo mutualistico è, e resta però l'integrale distribuzione ai soci degli utili prodotti dalla cooperativa.

In seguito alla riforma del diritto societario del 2004, le cooperative si dividono in due categorie: quelle *a mutualità prevalente* e *altre cooperative*, come da quadro n. 3.

La distinzione risiede principalmente nella possibilità che la prima eserciti la propria attività anche nei confronti di terzi.

Sono società cooperative *a mutualità prevalente*, con obbligo di iscrizione in apposito albo presso cui depositare annualmente il bilancio, quelle che:

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Talvolta, il requisito di mutualità prevalente può venire meno in caso di modifica delle clausole che, a norma dell'articolo 2514 cod. civ., devono essere previste negli statuti delle suddette cooperative, ovvero come da quadro n. 4:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il requisito della prevalenza può, talvolta, venire meno quando, per due esercizi consecutivi, non vengono rispettate le condizioni di prevalenza della gestione mutualistica, con la conseguente impossibilità di fruire dei benefici fiscali connessi.

## **2. CARATTERI STRUTTURALI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE**

Il funzionamento delle società cooperative è simile a quello delle società di capitali, con alcune importanti differenze come da quadro n.5:

1. È previsto un numero minimo di soci per la costituzione e la sopravvivenza della società (art. 2522 c.c. Allo stesso tempo si richiede che i soci cooperatori siano in possesso di specifici requisiti soggettivi, in modo tale da assicurare che la compagine sociale sia costituita – prevalentemente – da categorie sociali interessate a fruire dei beni, servizi, ed occasioni di lavoro prodotti dall'impresa cooperativa.
2. Sono fissati limiti massimi alla quota di partecipazione di ciascun socio ed alla percentuale di utili agli stessi distribuibile.
3. Le variazioni del numero e delle persone dei soci e le conseguenti variazioni del capitale sociale non comportano modificazione dell'atto costitutivo.
4. Ogni socio cooperatore, in assemblea, si avvale di un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota o il numero delle sue azioni
5. Le società cooperative sono sottoposte a vigilanza dell'autorità governativa al fine di accertare il rispetto dei requisiti mutualistici.

Per procedere alla costituzione di una società cooperativa è necessario che vi siano almeno nove soci.

Il numero dei soci può essere inferiore a nove quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Le cooperative sono sempre caratterizzate dal principio della “porta aperta” sancito dall’art. 2528 c.c., cioè della possibilità di ingresso di nuovi soci in qualsiasi momento e senza particolari formalità, salva l’approvazione da parte dell’organo amministrativo, che deve verificare la presenza dei requisiti previsti dallo statuto coerentemente con lo scopo mutualistico e l’attività svolta. Il nuovo socio è tenuto a versare, oltre l’importo delle quote o delle azioni sottoscritte, anche il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il procedimento della costituzione ricalca quello previsto per la società per azioni o per la società a responsabilità limitata, a seconda che la cooperativa sia regolata dalla disciplina della società per azioni oppure dalla società a responsabilità limitata. Di conseguenza la partecipazione sociale può essere rappresentata da azioni o da quote come da quadro n.6.

È importante tener presente che nessun socio persona fisica può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore superi tale somma.

Dall’atto costitutivo deve risultare il sistema di amministrazione adottato, le regole per la ripartizione degli utili e sui ristorni, sul recesso e sui conferimenti.

Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, proprio come nelle società di capitali.

### **3. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA**

L’articolo 2545-*septiesdecies* del cod. civ., stabilisce che l’Autorità di vigilanza ha la facoltà di sciogliere le società cooperative in caso di anomalie di funzionamento della società cooperativa di tipo strutturale ed organizzativo che riguardano il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l’assenza di condizioni per il raggiungimento dello scopo, il mancato deposito del bilancio di esercizio

per due anni consecutivi, il mancato compimento degli atti di gestione o quando la società versa in stato di insolvenza come da quadro n.7.

Lo scioglimento si verifica anche nel caso in cui dovesse esserci una riduzione dei soci al di sotto del numero minimo di nove, numero necessario costituire una società cooperativa ed a mantenerla funzionante, ai sensi dell'articolo 2522 del cod. civ.

Per il procedimento di liquidazione, l'unica peculiarità è costituita dal fatto che, in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione, l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dal Tribunale può chiederne la sostituzione al medesimo come da quadro n. 8.

L'autorità di vigilanza dispone, inoltre, la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria, quando le stesse non hanno depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni e non è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la destinazione del residuo attivo di liquidazione, nelle cooperative a mutualità prevalente l'intero patrimonio sociale netto deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **4. TIPOLOGIE DI COOPERATIVE**

Le cooperative possono distinguersi per l'oggetto dell'attività esercitata (di consumo, produzione, lavoro) o per una particolare struttura organizzativa prevista dalla legge; in quest'ultimo senso distinguiamo come da quadro n. 9:

1. **La cooperativa sociale edilizia:** ha lo scopo di costruire alloggi e appartamenti da assegnare ai soci. Esse hanno lo scopo di assicurare ai soci (la cui attività lavorativa non ha alcuna importanza) l'acquisto di una abitazione in proprietà o il possesso sempre di una abitazione mediante locazione a prezzi e condizioni più vantaggiosi di quelli di mercato.

Per raggiungere tale obiettivo, la cooperativa deve realizzare un progetto edilizio.

2. **Le cooperative di consumo:** hanno l'obiettivo di fornire beni ai soci a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato, cioè al prezzo minore possibile salvaguardando l'aspetto qualitativo dei prodotti e dei servizi. Il vantaggio mutualistico viene generato dal fatto che i soci, per il tramite della cooperativa, fanno acquisti in comune, ottenendo delle condizioni di acquisto migliori, e la cooperativa vende loro, direttamente, prodotti a prezzi più competitivi senza coinvolgere altri intermediari.
3. **Le cooperative di produzione e lavoro:** lo scopo consiste nel procurare lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori;
4. **Le cooperative sociali:** perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi o lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Oltre ai soci ordinari, gli statuti possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. Possono essere ammesse come soci persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e ad esse si applicano le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano se non derogate dalla normativa in tema di cooperative sociali.
5. **Le cooperative di credito:** in particolare queste sono rappresentate dalle Banche di Credito Cooperativo (BCC) in cui lo scopo consiste nel fare una politica del credito equa verso i loro soci e clienti, discostandosi da logiche di mero guadagno;